

Codice A1705A

D.D. 5 settembre 2017, n. 889

**PSR 2014-2020 - Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) - Operazioni 10.1.1 (Produzione integrata) e 10.1.3 (Agricoltura conservativa): riduzioni ed esclusioni dal pagamento. Modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 657 del 6/7/2017 e n. 449 del 18/5/2017 e s.m.i.**

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17/12/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), con la quale, nell'ambito della politica agricola comune, sono stati definiti gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e sono state delineate le misure da attuare attraverso programmi di sviluppo rurale predisposti dagli Stati membri a livello nazionale o regionale;

visto in particolare l'articolo 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) del regolamento (UE)1305/2013, che prevede l'erogazione di pagamenti annuali per l'applicazione di tecniche produttive agricole compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i mutamenti climatici e a favorire l'adattamento a essi;

visti il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. e il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i., che lo integra per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i., recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015 e dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 29-2396 del 9/11/2015 e modificato con decisione della Commissione Europea C(2017) 1430 del 23/2/2017 e con deliberazione della Giunta Regionale n. 15-4760 del 13/3/2017;

vista in particolare la misura 10 del PSR (pagamenti agro-climatico-ambientali), attuativa del citato art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 3536 del 8 febbraio 2016, che ai sensi del reg. (UE) n. 809/2014 e del reg. (UE) 640/2014 e loro s.m.i. ha delineato la disciplina delle riduzioni ed esclusioni dei contributi applicabili per inadempienze commesse dai beneficiari dei pagamenti diretti e/o degli aiuti dei programmi di sviluppo rurale;

vista in particolare la Sezione 2, Sottosezione 1 del citato Decreto ministeriale, che riguarda le penalità applicabili alle misure del PSR connesse a superfici e ad animali, fra le quali è compresa la misura 10;

vista la DGR n. 12-4005 del 3/10/2016, che in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e del decreto ministeriale n. 3536 del 8/2/2016 ha definito a livello regionale i criteri generali di applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni per le misure connesse a superfici e ad animali;

visto il decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2490 del 25/1/2017, entrato in vigore il 30.03.2017, avente per oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che ha abrogato il citato decreto ministeriale n. 3536 del 8/2/2016 senza peraltro apportare modifiche di rilievo alla Sezione 2, Sottosezione 1, riguardante il sostegno per le misure connesse a superfici e ad animali;

richiamato in particolare l'art. 24 del decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017, corrispondente all'art. 23 del precedente decreto, in cui è previsto che le Regioni e Province Autonome individuino con propri provvedimenti, sentito l'Organismo pagatore competente:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del relativo sostegno;

tenuto conto che la citata DGR n. 12-4005 del 3/10/2016 ha demandato ai Settori regionali competenti l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per le rispettive misure/sottomisure/operazioni/azioni del PSR connesse a superfici o ad animali;

considerata quindi, in particolare, la necessità di definire per la misura 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali), di competenza della Direzione 17.00 (Agricoltura), Settore regionale 17.05 (Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile), gli elementi elencati nel citato art. 24 del decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017;

ricordato che in considerazione della complessità della misura 10, composta da nove operazioni alcune delle quali articolate in azioni e/o in impegni di base e facoltativi, si è ritenuto opportuno assumere i provvedimenti relativi a impegni, inadempienze e penalità per gruppi di operazioni o singole operazioni, in modo che per gli interventi via via considerati le istruttorie delle domande potessero essere chiuse senza dover attendere la completa definizione del sistema di riduzioni ed esclusioni della misura;

richiamati i provvedimenti con cui sono state individuate le penalità applicabili in caso di violazione degli impegni della misura 10:

- determinazione dirigenziale n. 449 del 18/5/2017, modificata dalla determinazione dirigenziale n. 655 del 6/7/2017, per le operazioni 10.1.3 (agricoltura conservativa) e 10.1.5 (riduzione delle emissioni nella distribuzione di effluenti non palabili);
- determinazione dirigenziale n. 451 del 18/5/2017 per le operazioni 10.1.6 (difesa dalla predazione di bestiame al pascolo), 10.1.8 (razze autoctone minacciate di abbandono) e 10.1.9 (gestione ecosostenibile dei pascoli);
- determinazione dirigenziale n. 657 del 6/7/2017 per l'operazione 10.1.1 (produzione integrata);
- determinazione dirigenziale n. 829 del 10/8/2017 per le operazioni 10.1.2 (interventi a favore della biodiversità delle risaie), 10.1.4 (sistemi colturali ecocompatibili) e 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema);

considerato che le operazioni 10.1.1 (produzione integrata), 10.1.2 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie) e 10.1.3 (agricoltura conservativa) comprendono quale impegno facoltativo la coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio;

considerato che la citata determinazione dirigenziale n. 829 del 10/8/2017, a seguito di un approfondimento richiesto dalle organizzazioni agricole, ha stabilito in merito all'operazione 10.1.2 che la semina degli erbai autunno-vernini oltre il termine indicato nelle disposizioni applicative non ne compromette necessariamente la riuscita, condizionata anche dall'entità del ritardo nella semina e dal successivo andamento stagionale, ma costituisce tuttavia un elemento di rischio in presenza del

quale è necessario che il buon esito e quindi la finanziabilità dell'intervento siano verificati, qualora l'impresa agricola non abbia rinunciato all'impegno, nell'ambito dei controlli in campo da effettuarsi durante il periodo di coltivazione degli erbai;

considerato che la determinazione dirigenziale n. 829 del 10/8/2017 ha assunto il criterio sopra richiamato nella definizione delle penalità relative agli erbai autunno-vernini con riferimento all'operazione 10.1.2, rinviando a un successivo provvedimento le modifiche necessarie per adeguare in tal senso le disposizioni già approvate per le operazioni 10.1.1 e 10.1.3;

considerato, inoltre, necessario correggere alcuni errori materiali nelle disposizioni riguardanti le riduzioni ed esclusioni per l'operazione 10.1.1;

stabilito pertanto di modificare le disposizioni concernenti le riduzioni ed esclusioni di pagamento applicabili per violazioni degli impegni delle operazioni 10.1.1 (produzione integrata) e 10.1.3 (agricoltura conservativa), approvate rispettivamente con le citate determinazioni dirigenziali n. 657 del 6/7/2017 e n. 449 del 18/5/2017 e s.m.i.;

tutto ciò premesso,

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

#### DETERMINA

di modificare, secondo quanto indicato nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le disposizioni approvate con le determinazioni dirigenziali n. 657 del 6/7/2017 e n. 449 del 18/5/2017 e s.m.i., riguardanti rispettivamente le riduzioni ed esclusioni di pagamento applicabili per violazioni di impegni delle operazioni 10.1.1 (produzione integrata) e 10.1.3 (agricoltura conservativa) del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore  
Gualtiero Freiburger

Allegato

**1. MODIFICHE ALL'ALLEGATO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 657 del 6/7/2017:**

**“PSR 2014-2020 – Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) - Operazione 10.1.1 (Produzione integrata). Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3/10/2016”**

## OPERAZIONE 10.1.1 - IMPEGNI DI BASE

## IC240 – Difesa e controllo delle infestanti

Elemento di controllo EC207 - Rispetto dei vincoli delle norme generali relativi ai criteri di scelta dei formulati commerciali in base alle frasi di rischio: nella colonna “Condizioni per le riduzioni di pagamento”, la condizione per l’attribuzione del livello di Gravità alta (3 trattamenti irregolari) è sostituita da: “*≥3 trattamenti irregolari*”.

Elemento di controllo EC206 - Rispetto delle dosi e delle modalità di applicazione riportate nelle norme di coltura, punto b) “Distribuzione di un prodotto fitosanitario in epoca non corretta rispetto alle indicazioni delle Norme tecniche”: nella colonna “Condizioni per le riduzioni di pagamento”, la condizione per l’attribuzione del livello di Gravità alta (3 trattamenti irregolari) è sostituita da: “*≥3 trattamenti irregolari*”.

Elemento di controllo EC209 - Rispetto del numero di interventi previsti dalle Norme tecniche per sostanza o gruppi di sostanze attive: nella colonna “Condizioni per le riduzioni di pagamento”, la condizione per l’attribuzione del livello di Gravità alta (3 trattamenti eccedenti) è sostituita da: “*≥3 trattamenti eccedenti*”.

Elemento di controllo EC208 - Rispetto delle note d’uso e dei criteri di intervento vincolanti indicati nelle Norme tecniche: nella colonna “Condizioni per le riduzioni di pagamento”, le condizioni per l’attribuzione dei livelli di Gravità (bassa: 1 trattamento eccedente; media: 2 trattamenti eccedenti; alta: 3 trattamenti eccedenti) è sostituita da: “*Gravità bassa: 1 trattamento irregolare; media: 2 trattamenti irregolari; alta: ≥3 trattamenti irregolari*”.

Elemento di controllo EC209 - Rispetto del numero complessivo di interventi per singola avversità indicato nelle Norme tecniche: nella colonna “Condizioni per le riduzioni di pagamento”, la condizione per l’attribuzione del livello di Gravità alta (3 trattamenti eccedenti) è sostituita da: “*≥3 trattamenti eccedenti*”.

OPERAZIONE 10.1.1 - IMPEGNI FACOLTATIVI

IC1O18 – Erbai autunno–vernini da sovescio

Il primo elemento di controllo (EC10181 – Seminare l’erbaio autunno-vernino da sovescio entro la data richiesta) è sostituito dal seguente:

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l’esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
EC10181 – Seminare l’erbaio autunno-vernino da sovescio entro il termine previsto dalle disposizioni	In loco (documentale/visivo): Verifica in base alla documentazione se la semente è stata acquistata oltre il termine previsto per la semina dell’erbaio. Verifica se la coltura precedente o le sue stoppie (su terreno non lavorato) sono presenti in campo oltre il termine previsto per la semina dell’erbaio	Per la verifica documentale: in qualsiasi momento, entro i termini previsti dall’Organismo pagatore  Per la verifica in campo: dopo la data entro cui è richiesta la semina dell’erbaio, entro i termini previsti dall’Organismo pagatore	Non previste	- se il rilievo (documentale e/o visivo) avviene non oltre il periodo di permanenza dell’erbaio e l’agricoltore non rinuncia all’impegno, l’azienda viene inserita nel campione oggetto di verifica in campo sull’attuazione degli erbai, con le eventuali riduzioni o esclusioni conseguenti;		SOI interessata dall’inadempienza	BCAA4 – In terreni con incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni o con fenomeni di soliflusso, assicurare la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o adottare tecniche alternative per la protezione del suolo
					- se il rilievo (documentale) è successivo al periodo di permanenza dell’erbaio, si applica l’ <i>esclusione</i> dal pagamento per l’ <i>impegno facoltativo</i>	SOI interessata dall’inadempienza	

IC1O19 – Sommersione invernale delle risaie

Elemento di controllo “EC10191 – Mantenere nella camera di risaia uno strato d’acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio”: nella colonna “Epoca di controllo”, la frase “In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall’Organismo pagatore” è sostituita dalla seguente: “*Durante il periodo previsto di sommersione della risaia, entro i termini previsti dall’Organismo pagatore*”.

**2. MODIFICHE ALL'ALLEGATO A.3 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 449 DEL 18/5/2017, COME MODIFICATA DALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 655 DEL 6/7/2017:**

**“PSR 2014-2020 – Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”: Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3/10/2016. Operazioni 10.1.3, 10.1.5.”**

**ALLEGATO A.3 - OPERAZIONE 10.1.3 (AGRICOLTURA CONSERVATIVA)**

**IMPEGNO FACOLTATIVO AGGIUNTIVO: ERBAI AUTUNNO–VERNINI DA SOVESCIO**

Il primo elemento di controllo (Seminare l'erbaio autunno-vernino da sovescio entro la data richiesta) è sostituito dal seguente:

<b>Elementi di Controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni Correttive</b>	<b>Condizioni per le riduzioni di pagamento</b>	<b>Condizioni per l'esclusione dal pagamento</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Impegni pertinenti di condizionalità</b>
Seminare l'erbaio autunno-vernino da sovescio entro il termine previsto dalle disposizioni	In loco (documentale/visivo): Verifica in base alla documentazione se la semente è stata acquistata oltre il termine previsto per la semina dell'erbaio. Verifica se la coltura precedente o le sue stoppie (su terreno non lavorato) sono presenti in campo oltre il termine previsto per la semina dell'erbaio	Per la verifica documentale: in qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore  Per la verifica in campo: dopo la data entro cui è richiesta la semina dell'erbaio, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	- se il rilievo (documentale e/o visivo) avviene non oltre il periodo di permanenza dell'erbaio e l'agricoltore non rinuncia all'impegno, l'azienda viene inserita nel campione oggetto di verifica in campo sull'attuazione degli erbai, con le eventuali riduzioni o esclusioni conseguenti;		SOI interessata dall'inadempienza	BCAA4 – In terreni con incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni o con fenomeni di soliflusso, assicurare la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o adottare tecniche alternative per la protezione del suolo
					- se il rilievo (documentale) è successivo al periodo di permanenza dell'erbaio, si applica l' <i>esclusione</i> dal pagamento per l' <i>impegno facoltativo</i>	SOI interessata dall'inadempienza	